

### Conto che torna

Risponde  
Raffaele Marcello\*

## La cartella esattoriale deve precedere il fermo amministrativo

*È vero che il fermo amministrativo è illegittimo se al contribuente non viene prima notificata la cartella di pagamento? (Massimo Fabbozzi, Caserta)*

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza numero 18380 del 26 ottobre 2012, respingendo un ricorso di Equitalia, ha dato ragione a un contribuente che aveva ricevuto un provvedimento di fermo amministrativo, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale.

Ed infatti dopo vari gradi di giudizio la Cassazione, respingendo il ricorso della società di riscossione, ha chiarito la questione.

La mancata dimostrazione della notifica della cartella esattoriale implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione con implicita conseguenza dell'insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare.

L'errore, formale, è costato molto all'esattore che, oltre a non recuperare le imposte contestate al contribuente, è stato anche condannato a versare alla controparte le spese processuali.

È questo, sostanzialmente il principio di diritto cui deve attenersi la società esattrice per poter procedere con l'imposizione delle cosiddette ganasce fiscali.

Sono molteplici le decisioni delle corti tributarie ma anche della Cassazione che hanno censurato il comportamento di Equitalia quando non segue con correttezza le procedure d'esazione.

La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza numero 10503/2012 (giugno 2012) ha fornito la seguente interpretazione: «Il giudice amministrativo può accordare al contribuente il risarcimento del danno per il fermo amministrativo illegittimo scattato su presunte fatture false. Ciò a maggior ragione se, in sede penale, l'imprenditore è stato assolto da ogni accusa».

Insomma oggi più che mai le società di riscossione dovranno fare più attenzione prima di emettere un provvedimento di fermo.

*\*Presidente Unione Nazionale  
Commercialisti ed Esperti Contabili  
(scrivere a [r.marcello@unagraco.it](mailto:r.marcello@unagraco.it))*